



**CITTA' DI VITTORIA**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**VERBALE N. 108 DEL 29.05.2018**

**[COPIA]**

*Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).*

*Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.*

**DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme, in favore del Sig. Di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n° 1379/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tribunale Civile di Ragusa avente ad oggetto responsabilità civile ex artt.2049-2051-2052 c.c.

Addì ventinove Maggio duemiladiciotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio avv. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

<b>Se La Ami La Cambi</b>	<b>Riavvia Vittoria</b>	<b>Forza Italia</b>	<b>Mo. 5 stelle</b>	<b>Nuove Idee I Democratici</b>	<b>Partito Democratico</b>	<b>Gruppo Misto</b>
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Di Giacomo, Zorzi	Iaquez, Miccoli, Scuderi	Barrano, Mazzone, Motta, Pelligra, Pino	Argentino, Ragusa, Re	Cannizzo, Siggia	Di Falco, Mascolino, Nicastro	Romano

Sono scritti all'o.d.g. seguenti punti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Impegno spesa pluriennale per atto transattivo approvato con delibera di G.M. n. 219 del 27.04.2018;
3. Decreto Ingiuntivo n.331/2017 promosso da S.U.N. Società Cooperativa Sociale per "Collocazione con parziale fornitura di pedane nel litorale di Scoglitti per la stagione estiva 2013 oltre a piccoli interventi manutentivi". Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000;
4. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme in favore del Sig. Acquaviva Simone e del procuratore distrattario, in virtù della sentenza n°447/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale;
5. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute al Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di precetto pervenuto all'Ente-Comune in data 10 Ottobre 2017 prot. gen. n°42978;
6. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme, in favore del Sig. Di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n° 1379/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tribunale Civile di Ragusa avente ad oggetto responsabilità civile ex artt.2049-2051-2052 c.c.

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario generale avv. Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.30, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 2 (Siggia, Mascolino)
- Consiglieri presenti n. 22, numero sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Iaquez, Ragusa, Scuderi.

#### **OMISSIS**

Il Presidente chiama in trattazione il punto n. 6 dell'o.d.g. che reca: Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme, in favore del Sig. Di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n° 1379/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tribunale Civile di Ragusa avente ad oggetto responsabilità civile ex artt.2049-2051-2052 c.c..

**Il Presidente si allontana dall'aula dichiarando il rapporto di affinità con il sig. Di Falco, attore nella causa di risarcimento de qua.**

**Assume la Presidenza la vice Presidente Pino.**

Il Dirigente proponente, ing. Privitera, relaziona sulla proposta.

Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, pertanto la vice Presidente pone ai voti la proposta.

La votazione eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia, Argentino, Siggia, Di Falco, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 18
- Consiglieri astenuti n. 4 (Ragusa, Re, Cannizzo, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 14

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta.

Successivamente, ravvisata l'urgenza del provvedimento, il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 6 (Nicosia, Argentino, Siggia, Di Falco, Nicastro, Romano)
- Consiglieri presenti n. 18
- Consiglieri astenuti n. 4 (Ragusa, Re, Cannizzo, Mascolino)
- Voti favorevoli n. 14

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara il provvedimento immediatamente eseguibile.

**Pertanto,**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme, in favore del Sig. Di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n° 1379/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tribunale Civile di Ragusa avente ad oggetto responsabilità civile ex artt.2049-2051-2052 c.c.",;

**visti:**

- o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti;
- o il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune;
- o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

**sentita** la relazione del Dirigente competente;

**uditi** gli interventi;

**riconosciuta** la propria competenza;

**ritenuto** di disporre nel merito;

**visti** gli atti d'Ufficio;

**vista** la normativa vigente in materia,  
con le votazioni "ut supra"

## **DELIBERA**

**A. approvare**, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme, in favore del Sig. Di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n° 1379/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tribunale Civile di Ragusa avente ad oggetto responsabilità civile ex artt.2049-2051-2052 c.c.", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e pertanto:

1. Riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1° lett. a) del D. Lgs. n°267/2000, la somma di € 14.965,60 omnia, comprensivo di sorte capitale, interessi, esborsi, spese di registrazione della sentenza pari ad € 200,00 e compensi professionali, da corrispondere , come da nota fatta pervenire dall'avv. Serena Costa, a mezzo pec, in data 7.03.2018 in favore del sig. Di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n. 1379/17 pronunciata dal Tribunale civile di Ragusa, munita di formula esecutiva ed avente ad oggetto responsabilità civile ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
2. Impegnare la somma di € 14.965,60 omnia, imputando la spesa sul cap. 710-U1.10.05.04.001 del corrente bilancio comunale, dando atto che trattasi di somme da assumere ai sensi dell'art. 163, commi 1 e3, del D.L.vo n. 267/2000, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che comporterebbero, senz'altro, danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
3. Dare atto che i provvedimenti gestionali, connessi e consequenziali al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione, saranno adottati dal Dirigente della Direzione Servizi Tecnici;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

**B. dichiarare** il presente provvedimento di immediata eseguibilità al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano  
**MICCOLI**

La vice Presidente  
**PINO**

Il Segretario Generale  
**FORTUNA**

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 24/04/2018

Il Dirigente

Ing. S. Privitera



Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. 14.965,60 è imputata al Cap. 710 Imp. 672/18

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 2/5/2018

Il Dirigente

Dot. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

II DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Preso atto:

che con richiesta risarcitoria, pervenuta all'Ente Comune di Vittoria in data 30/07/2013 ed acclarata in pari data al prot. gen. n°27377, l'Avv. Serena Costa, in nome e per conto del Sig. Di Falco Salvatore nato a Vittoria in data 26/04/1961 e ivi residente nel Vico Belvedere n°11, C.F.: DFL SVT 61D26 M088N, diffidava il Comune di Vittoria a voler risarcire al suo assistito i danni materiali, quantificati in €1.800,00, e danni fisici, non quantificati, subiti in data 01/07/2013, mentre alla guida del motociclo, targato BB78909, di sua proprietà, non avvedendosi della presenza di una profonda e larga buca situata sul manto stradale di Via Bonetta (zona industriale) cadeva rovinosamente a terra;

che con nota prot. n°4274/Avv. del 06/08/2013 la Direzione Avvocatura invitava le Direzioni in indirizzo a voler predisporre, con decorrenza immediata, gli accertamenti necessari atti a stabilire l'eventuale nesso di causalità e, conseguentemente, relazionare in merito;

che con nota del 18/09/2013, la Direzione Polizia Municipale nel comunicare di essere intervenuta nell'immediatezza dell'evento trasmetteva, in allegato, copia degli atti relativi al sinistro de qua;

che con nota pervenuta al comune di Vittoria in data 22/10/2013 ed acclarata in pari data al prot. gen. n°35534 l'Avv. Serena Costa, nel reiterare la richiesta di risarcimento de qua, allegava copia del certificato di guarigione con postumi da quantificare;

che con atto di citazione, notificato all'Ente Comune di Vittoria, in data 06/03/2014 ed acclarato in pari data al prot. gen. n°6874, l'Avv. Serena Costa, nella qualità di procuratore del Sig. Di Falco Salvatore, sopra meglio generalizzato, citava detto Comune, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Esponente della somma di €65.280,72 di cui €62.697,30 per danni fisici ed €2.583,42 per danni materiali, con vittoria di spese, competenze ed onorari;

che con nota prot. n°1238/Avv. del 12/03/2014 la Direzione Avvocatura, nell'allegare copia dell'Atto di citazione di cui infra, invitava le Direzioni in indirizzo a voler fornire una relazione dettagliata e documentata in merito alla pretesa vantata dal Sig. Di Falco Salvatore, al fine di potere esprimere un giudizio sulla fondatezza della stessa e conseguentemente predisporre ogni adempimento di competenza;

che con nota prot. n°2720/M del 26/03/2014, la Direzione Manutenzioni, sulla scorta di quanto comunicato dalla P.M. con la nota di cui infra, comunicava di non potere dare congruità in quanto i danni materiali non stati erano documentati da apposite fatture quietanzate ma da semplici preventivi, mentre la valutazione dei danni fisici era materia di un consulente medico legale cui la Direzione ne era deficitaria;

che con nota prot. n°2007/Avv. del 16/04/2014 la Direzione Avvocatura, nel riscontrare la nota di cui al precedente punto, invitava la Direzione Manutenzioni a richiedere al legale di controparte la documentazione utile per la corretta valutazione della richiesta risarcitoria;

che con nota prot. n°3049/Avv. del 10/06/2014 la Direzione Avvocatura portava a conoscenza delle Direzioni in indirizzo che era stato conferito incarico all'Avv. Lucia Sidoti di resistere in giudizio, innanzi al Tribunale di Ragusa, avverso l'atto di citazione promosso dal Sig. Di Falco Salvatore e che avrebbe avuto cura di comunicare l'esito del procedimento;

che con nota prot. n°6974/Avv. del 21/12/2017, la Direzione Avvocatura nel trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la sentenza n°1379/2017 con la quale il Giudice del Tribunale di Ragusa seppur riconoscendo la soccombenza dell'Ente, aveva ridotto con una notevole falcidia, la somma richiesta in citazione, condannando l'Ente al pagamento in favore dell'Attore della complessiva somma di €9.870,80 rispetto all'iniziale richiesta risarcitoria di €65.280,72, comunicava di non impugnare la sentenza de qua, e che ai fini della proposizione dell'appello bisognava tenere conto dei costi e della sanzione del pagamento di una ulteriore somma in caso di impugnazione dichiarata infondata, inammissibile o improcedibile e invitava la Direzione Manutenzioni ad ossequiare le statuizioni del Giudice, al fine di evitare aggravii di spese per l'Ente;

con nota assunta al prot. gen. n°9055 del 01/03/2018 è stata notificata all'Ente Comune sentenza n°1379/2017 munita di formula esecutiva;

che con nota prot. n°1332/Avv. del 06/03/2018 la Direzione Avvocatura nel trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza di cui infra, munita di formula esecutiva, ha comunicato, fra l'altro, che la sentenza deve essere liquidata includendo le spese di registrazione della sentenza e invita la Direzione Manutenzioni a disporre la redazione degli atti al fine di ossequiare la statuizioni del Giudice senza ulteriori aggravii di spese per le casse dell'Ente;

che con nota del 07/03/2018 l'Avv. Serena Costa comunica il quantum da corrispondere al suo Assistito pari ad €14.965,60 comprensivo di sorte capitale, interessi, esborsi, spese di registrazione della sentenza pari ad €200,00 e compensi professionali;

Ritenuto di dover provvedere in merito onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che potrebbero recare grave nocumento all'Esercizio dell'Ente;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti, della Regione Sicilia, n°177/2015/P.A.R. Sezione di Controllo, con la quale viene sancito il preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale per i debiti derivanti da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.L.vo n°267/2000;


Viste le norme vigenti e precisato che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n°267/2000, art.163, commi 1° e 3°;

Tutto ciò premesso;

#### PROPONE

1. di riconoscere, per le superiori ragioni, il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1° lett. a) del D.L.vo n°267/2000, nell'importo di €14.965,60 omnia, comprensivo di sorte capitale, interessi, esborsi, spese di registrazione della sentenza pari ad €200,00 e compensi professionali, da corrispondere, come da nota fatta pervenire dall'Avv. Serena Costa, a mezzo pec, in data 07/03/2018 in favore del Sig. di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n°1379/17 pronunciata dal Tribunale Civile di Ragusa, munita di formula esecutiva ed avente ad oggetto responsabilità civile ex artt.2049-2051-2052 c.c..
2. di impegnare la somma di €14.965,60, imputando la spesa sul Cap.710-U1.10.05.04.001 del corrente bilancio comunale, dando atto che trattasi di somme, da assumere ai sensi dell'art. 163, commi 1° e 3°, del D.L.vo n°267/2000, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che comporterebbero, senz'altro, danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
3. di dare atto che il Dirigente della Direzione Servizi Tecnici provvede al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenziali al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione.
4. di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione, al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti

L'Istruttore  
Dott.ssa A. Giarratana



Il Dirigente  
Ing. S. Privitera



Sentenza n. 1379/2017 pubbl. il 11/12/2017

RG n. 1152/2014

Repert. n. 2800/2017 del 11/12/2017

ASSOLTO DIRITTO DI  
COPIA CON MARCHE  
PARIA 8 26.1.18  
RAGUSA 5-1-18



SENTENZA CIVILE N° 1379 /2017

N° 20667 Cron.

N. 2800 REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Ragusa, in persona del Dott. SALVATORE BARRACCA

G.I. in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio civile in primo grado iscritto al n. 1152/14 R.G.A.C.

Avente ad

**OGGETTO:** responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.,

Promosso

DA


DI FALCO SALVATORE, nato a Vittoria il 26.4.1961, Ivi res. vico Belvedere n. 11, CF. DFLSVT61D26M088N, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Costa, per procura a margine della citazione e presso il cui studio è eletti Dom.

**ATTORE**

**CONTRO**

COMUNE DI VITTORIA, in persona del sindaco e leg.rappr. p.t., P.I. 82000830883, rappr. E difeso dall'avv. Lucia Sidoti, giusta delibera di G.M. n. 263 del 13.5.2014 e procura a margine della comparsa di costituzione.

**CONVENUTO**



Sentenza n. 1379/2017 pubbl. il 11/12/2017


RG n. 1152/2014

Repert. n. 2800/2017 del 11/12/2017

### CONCLUSIONI

La causa veniva dal Giudice assunta in decisione all'esito dell'udienza del 11.9.2017 sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti e previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

LE CIVILTÀ





## IN FATTO

Ritenuto, anche per la non complessità della controversia, di dovere redigere la presente sentenza nella forma concisa resa ora possibile dagli artt. 132, comma 2, n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, come novellati dalla legge 69/2009;

ritenuto che con atto di citazione notificato il 6.3.2014 Di Falco Salvatore ha convenuto davanti a questo tribunale il Comune di Vittoria per sentirlo condannare al risarcimento ex artt. 2043 e 2051 cc dei danni patrimoniali e noni, subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto verso le 8.30 del 1.7.2013 allorché, mentre alla guida del motoveicolo Suzuki di sua proprietà targato BB78909 stava percorrendo a velocità moderata la via Filippo Bonella di Vittoria il motomezzo su cui viaggiava era improvvisamente andato a finire in una grossa buca presente sulla propria corsia di marcia, non segnalata né prevedibile, facendolo rovinare pesantemente a terra unitamente al mezzo;

che, premesso che nell'occorso aveva riportato gravi ferite (trauma contusivo spalla sx con frattura scomposta clavicola sx e lesione parziale del tendine del sovra spinato sx), prontamente curate in ospedale, da cui era guarito dopo diverso tempo con postumi di carattere permanente, ha quantificato la propria richiesta risarcitoria in complessivi euro 64.956,50 per danno biologico, permanente e temporaneo, comprensivo di aumento personalizzato, riparazioni scooter e spese mediche, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

ritenuto che l'ente convenuto, costituitosi tempestivamente, ha resistito alla domanda, ribattendo che l'incidente, avvenuto in pieno giorno con ottima visibilità, si era verificato unicamente per la disaccorta ed imprudente condotta di guida del conducente della moto, il quale non si era avveduto per tempo della buca, pur ben percepibile, ed arrestato di colpo la sua corsa, aggiungendo che non era comunque configurabile la sua pretesa responsabilità ex art. 2051 cc, essendo tale norma inapplicabile ai beni demaniali;

che, nel contestare il quantum preteso in quanto esorbitante ed indimostrato, in via subordinata ha altresì eccepito il concorso di colpa della vittima ex art. 1227, comma 1, cc in misura prevalente;

che nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti, esclusi i testi indotti dall'attore ed espletata tanto consulenza medico legale su quest'ultimo quanto estimativa dei danni riportati dalla moto;

che all'udienza del 11.9.2017 la causa è stata quindi posta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 cpc, nel cui rispetto le parti hanno presentato gli scritti conclusivi.

## IN DIRITTO

Ritenuto anzitutto che per ormai consolidata giurisprudenza l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile ( v. Cass. nn. 8935/2013, 6101/2013, 21508/2011 e 8157/2009 );  
che, sempre secondo tale indirizzo, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia, originaria o sopravvenuta ( come appunto nella specie ), sulla sede stradale è di per sé sufficiente a fare presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario, il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anormale della cosa da parte della vittima, con la precisazione che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile dal danneggiato con le normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo ( v. Cass. 13.7.2011 n. 15375, 22.10.2013 n. 23919 e 13.1.2015 n. 287 );  
ritenuto che non pare che tale prova liberatoria sia stata data dall'ente convenuto, risultando per contro dalla concorde deposizione dei due testi oculari escussi, tosto intervenuti a dare soccorso al motociclista infortunato, che il sinistro è stato causato dalla presenza sulla corsia percorsa dall'attore di una buca di ragguardevoli dimensioni ( larga cm 60, lunga cm 120 e profonda cm 12, come si legge nel verbale redatto dai VV.UU. intervenuti nella immediatezza del fatto ) non segnalata e " non visibile a chi in quel momento transitava lungo la strada in questione ";  
che, se è vero che l'attore era consapevole dello stato di dissesto in cui si trovava l'arteria comunale, visto che la percorreva quotidianamente e che " aveva segnalato decine di volte tutte quelle buche presenti in quel tratto di strada " ( ofr verbale dichiarazioni rilasciate dal Di Falco ai VV.UU. subito dopo l'incidente, mentre era stato appena ricoverato in ospedale ), tuttavia va evidenziato che, nella parte iniziale di dette dichiarazioni, lo stesso aveva rimarcato di non avere potuto scansare la buca perché in pratica nascosta dall'autovettura che lo precedeva;  
che, essendo tale verbale stato prodotto proprio dalla amministrazione convenuta senza alcuna specifica contestazione in parte qua delle dichiarazioni verbalizzate, la stessa non può pretendere di scindere le dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante da quelle a lui favorevoli per avvalersi solo delle prime, ma le dichiarazioni formano un tutt'uno

inscindibile e fanno prova nella loro integrità, come appunto nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2734 cc;

ritenuto che a tale stregua ricorrono persino gli estremi dell'insidia stradale, dato che la effettiva ed obiettiva pericolosità della buca in questione (specialmente per i mezzi a due ruote), nota da tempo all'ente proprietario della strada, non solo non era minimamente segnalata ma era oggettivamente impercettibile ed imprevedibile e non avvistabile per tempo neanche dagli utenti abituali in caso di incolonnamento, visto che l'arteria era stata lasciata aperta al traffico veicolare e che, nonostante la risalenza e l'alta rischiosità della anomalia, la buca non era stata transennata;

che, passando al quantum, all'attore compete in primo luogo il ristoro del danno biologico, sia permanente che temporaneo, tanto più che il risarcimento della lesione all'integrità psicofisica della persona, da sempre ammesso dalla giurisprudenza, ha ormai avuto pieno riconoscimento normativo (cfr. art. 2, commi 2 e 3, L. 5.3.2001 n. 57 ora trasfuso nell'art. 139 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209);

che la percentualizzazione di tale documento nella misura del 5% operata dal ctu dr. Vincenzo Cilia, medico legale, peraltro non contestata dalle parti, appare congrua in riferimento ai postumi non emendabili effettivamente riferibili alle lesioni riportate (esito di frattura della clavicola sinistra con accavallamento dei monconi di frattura); che, sulla scorta delle note tabelle del tribunale di Milano per l'anno 2013 in cui è insorto l'evento dannoso, tabelle che sono comunemente riconosciute come idoneo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408) e che comprendono anche il danno c.d. morale, e tenuto conto dell'età della vittima al tempo del sinistro (52 anni), il danno biologico permanente va determinato in € 6.762 (€ 1.815,35 valore punto, comprensivo dell'aumento del 25% per il c.d. danno morale, e demoltiplicatore 0,745) che, al netto dell'indennizzo di € 2.259,20 corrisposto dall'INAIL per infortunio sul lavoro, si riduce ad euro 4.502,80 ( $€ 6.762 - € 2.259,20$ ); che il danno biologico temporaneo, equiparati a 15 gg. di assoluta e 30 gg. di inabilità temporanea al 50%, può liquidarsi in euro 3.000 ( $€ 50$  per gg. 60); che devono altresì essere rimborsate al Di Falco a titolo di danno patrimoniale emergente le spese mediche documentate, pari a complessive € 568, ritenute congrue dal ctu dr. Cilia, nonché le spese per la riparazione dello scooter, stimate dal ctu Raulo in euro 1.800 ( $€ 1.500 + IVA al 20\%$ ); che in definitiva l'amministrazione convenuta va condannata a pagare all'attore a titolo risarcitorio la complessiva somma di euro 9.870,80 ( $€ 4.502,80 + € 3.000 + € 568 + €$

1.800 ), oltre agli interessi legali su detto importo, rivalutato anno per anno, dal di del sinistro al saldo;

che, la notevole riduzione apportata al petitum attoreo rende congrua la compensazione tra dette parti delle spese processuali in ragione di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell'ente convenuto giusta il principio della soccombenza.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

A) condanna il convenuto Comune di Vittoria a pagare a titolo risarcitorio all'attore Di Falco Salvatore la somma di euro 9.870,80, oltre agli interessi legali su detto importo, rivalutato anno per anno, dal di del sinistro al saldo;

B) compensa le spese processuali tra dette parti per un terzo e condanna il Comune suddetto a rimborsare al Di Falco i restanti due terzi, che per tale misura liquida in complessivi euro 4.000, di cui € 1.000 per esborsi ( compreso compenso dei due ctu ) ed € 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Ragusa il 7 dicembre 2017


IL GIUDICE UNICO

Dr. Salvatore Barracca

*Barracca*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria Donzelli



TRIBUNALE DI RAGUSA

Depositato in cancelleria  
Oggi 11 DIC. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria Donzelli



# TRIBUNALE DI RAGUSA

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di

Avv. S. Rosso

Ragusa 9 FEB. 2018



II



REPUBBLICA ITALIANA — IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Ragusa 9 FEB. 2018

II



**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
COMUNE DI VITTORIA**

2 MAG 2018  
Prot. n. 977

Al Signor Sindaco del Comune  
Al Signor Presidente del C.C.  
Al Dirigente della direzione politiche e finanziaria,  
→ Al Segretario Generale

**OGGETTO: Parere per proposta di riconoscimento debito fuori bilancio della somma di euro 14.965,60 a seguito sentenza n. 1379/17 munito di formula esecutiva favore del signor Di Falco Salvatore.**

Verbale n. 12 del 02/05/2018

Il giorno 02/05/2018 del mese di Maggio dell'anno 2018 alle ore 12:00 presso la sede del Comune di Vittoria si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Lentini Alessandro – Componente

Dott. Basile Francesco - Componente

Dott. Napoli Ignazio – Assente Giustificato

Alla riunione è presente il Dirigente della Direzione Programmazione e Bilancio Dott. Alessandro Basile .

In riferimento alla proposta di deliberazione del consiglio comunale per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio art. 194 del TUEL lettera a ricevuto brevi mani in data odierna.

Il Collegio riunitosi in data odierna per esprimere parere di competenza a provveduto ad esaminare la documentazione e visto il parere in ordine alla regolarità tecnica reso in data 02/05/2018 e quello contabile espresso in data 02/05/2018

delibera

di esprimere parere favorevole, al riconoscimento del debito, invitando l' Ente ad adottare tutte le misure necessarie per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Gli atti del fascicolo attuale con tutti gli allegati, unitamente all'eventuale delibera consiliare di riconoscimento del debito, dovranno essere trasmessi da parte dell'Amministrazione, alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, giusta normativa vigente.

Vittoria, 02/05/2018

Il Collegio dei Revisori





## CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

### LA COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

di cui sono componenti i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Forza Italia	Mo. 5 stelle	Nuove Idee I Democratici	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Frasca, Di Giacomo	Iaquez	Motta	Argentino	Siggia	Nicastro	

vista la seguente proposta di deliberazione:

Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.L.vo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme, in favore del Sig. Di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n° 1379/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tribunale Civile di Ragusa avente ad oggetto responsabilità civile ex artt.2049-2051-2052 c.c.

- Consiglieri assenti n. 3 (Iaquez, Argentino, Nicastro)
- Consiglieri presenti n. 5
- Consiglieri astenuti n. 1 (Siggia)
- Voti favorevoli n. 4

**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta.

**16 MAG. 2018**



Segretaria del Consiglio

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°** \_\_\_\_\_

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

**SI CERTIFICA**

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL -5 GIU. 2018 AL 19 GIU. 2018

REGISTRATA AL N. \_\_\_\_\_ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' \_\_\_\_\_

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

VITTORIA, LI' -4 GIU. 2018

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

Avv. Antonino Maria Fortuna

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°** \_\_\_\_\_

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

**SI CERTIFICA**

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL -5 GIU. 2018 AL 19 GIU. 2018

**CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI**

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

**ATTESTA**

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 MAG. 2018 PER:

☐ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

☒ DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' 29 MAG. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonino Maria Fortuna

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO